I diritti sulle riproduzioni digitali dei beni culturali

Contenuti


- Legge sul diritto d'autore e diritti connessi
- Codice dei beni culturali
- oggetto
- titolari
- diritti
- durata
- limiti / eccezioni

Legge 633/1941



Protezione
del diritto d'autore
e di altri diritti
connessi al suo esercizio

Mappa & Territorio



© OpenStreetMap contributors

- diritti e non diritto
- diversi diritti per diverse opere
- diritto d'autore & diritti connessi
- diritti dell'autore e di altre persone

Oggetto

Art. 1.

- 1. Sono protette ai sensi di questa legge le **opere** dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
- 2. Sono altresì protetti i **programmi per elaboratore** come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le **banche di dati** che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Titolari

Art. 6.

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Ma:

- Coordinatore di opera collettiva (art. 7)
- Elaboratore (art. 7)
- Amministrazioni dello Stato, Provincie e Comuni (art. 11)

Diritti

Morali

- Paternità (20)
- modificazione di pregiudizio dell'onore e della reputazione (20)
- ritiro dell'opera dal commercio (142)

Diritti

<u>Patrimoniali</u> (pubblicare e utilizzare economicamente - 12)

- Riprodurre (13)
- Trascrivere (14)
- Eseguire, rappresentare o recitare in pubblico (15)
- Comunicare al pubblico compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (16)
- Distribuire (17)
- Tradurre, elaborare, modificare e pubblicare in raccolta (18)
- Noleggiare e prestare (18-bis)

Durata

Diritti patrimoniali → sino al termine del settantesimo anno solare dopo la morte dell'autore (25)

Limiti / eccezioni

Uso didattico

Art. 70-bis.

1. Sono liberi il riassunto, la citazione, la **riproduzione**, la traduzione e l'adattamento di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro **comunicazione al pubblico** se effettuati con mezzi digitali, esclusivamente per **finalità illustrative ad uso didattico**, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, nonché sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono utilizzati.

Limiti / eccezioni

Uso di ricerca

Art. 70-ter.

- 1. Sono consentite le **riproduzioni** compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell'**estrazione di testo e di dati** da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali.
- 2. Ai fini della presente legge per estrazione di testo e di dati si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni.

Limiti / eccezioni

Finalità di conservazione

Gli istituti di tutela del patrimonio culturale possono **riprodurre** e realizzare copie di opere protette, presenti permanentemente nelle loro raccolte, per **finalità di conservazione** (68.2-bis)

Limiti / eccezioni

Opere fuori commercio

Gli istituti di tutela del patrimonio culturale se, verificando l'indisponibilità dell'opera nei canali commerciali abituali (con ragionevoli sforzi, secondo buona fede e correttezza professionale, mediante la consultazione di fonti d'informazione appropriate), accertano che l'opera è fuori commercio, richiedono all'organismo di gestione collettiva, rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritti oggetto della licenza, il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico o messa a disposizione del pubblico dell'opera o di altri materiali (102undecies)

Limiti / eccezioni

Art. 32-quater

1. Alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, anche come individuate all'articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un'opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Regola di default

Tutti i diritti riservati

Altri problemi:

- Quando l'opera è creativa?
- Chi è l'autore?
- Chi è titolare dei diritti?

Diritto di riproduzione dei beni culturali (art. 107 e seg. D.Lgs. 42/2004)

Oggetto

Art. 2.2

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Art. 10

- 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
 - 2. Sono inoltre beni culturali:

. . .

Titolari

Art. 107

1. Il **Ministero**, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.

Diritti dell'ente (MIBACT, Enti pubblici territoriali) che ha in custodia i beni

Non altri enti (enti pubblici diversi, enti clericali o privati)

Diritti

Riproduzione (107)

- Autorizzazione (107)
- Canone (108.1)

Durata

No limite

Limiti / eccezioni

Art. 108

- 3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o **privati** per finalità di valorizzazione, **purché attuate senza scopo di lucro**. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
- 3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
- 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
- 2) la **divulgazione** con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, **in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro**.

Limiti / eccezioni

Art. 122

- 1. I **documenti** conservati negli **archivi di Stato** e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, **ad eccezione**:
- atti relativi alla politica interna ed estera dello Stato, dichiarati di carattere riservato dal Ministero dell'Interno d'intesa con il MiC, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data;
- documenti **contenenti dati personali** che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, che diventano consultabili **40 anni dopo** la loro data;
- documenti contenenti dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare, che diventano consultabili **70 anni dopo** la loro data;
- documenti contenenti dati relativi a condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza, che diventano consultabili **40 anni dopo** la loro data.

Privacy



Dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili (di persone fisiche)

Limiti / eccezioni

Se consultabili ma contengono dati personali?

L'istituto può non autorizzare la riproduzione qualora la documentazione contenga "categorie particolari di dati personali" o "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui agli artt. 9-10 del GDPR (circolare n. 33/2017 della Direzione Generale Archivi).

Grazie

ciurcina@studiolegale.it

© Marco Ciurcina – Alcuni diritti riservati Licenziato secondo i termini della Creative Commons BY-SA 2.0 Italia